

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

I CONSIGLIERI

F.to Cervato Eros
F.to Montagna Stefania
F.to Peota Cristiana
F.to Pistore Loris

IL PRESIDENTE

F.to Bonavigo Iside

IL SEGRETARIO

F.to Petris Dr. Luigi

I.P.A.B. "G. BISOGNIN"
Servizi Socio Assistenziali
Comune di Sarego – Frazione Meledo
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventotto** del mese di **Maggio**, alle ore **19.15**, nella sala destinata alle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri:

		Presenti	Assenti
Bonavigo Iside	Consigliere	X	
Cervato Eros	Consigliere	X	
Montagna Stefania	Consigliere	X	
Peota Cristiana	Consigliere	X	
Pistore Loris	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Petris dr. Luigi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, in discussione il seguente

OGGETTO: COMPOSIZIONE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE - APPROVAZIONE.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'I.P.A.B. "G. Bisognin" certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo dell'Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi di Legge, dal _____ al _____.
Meledo, _____ Il Segretario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

a) La presente deliberazione pubblicata all'Albo dell'Ente a norma di Legge, senza opposizioni o reclami, è divenuta esecutiva il _____
Meledo, _____

Il Segretario

b) La presente copia è conforme all'originale

Meledo, _____

Il Segretario

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il D.Lgs. 81/08 prevede, all'art. 31, che il datore di lavoro, organizzi il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, e che tale servizio sia da ritenersi composto da un Responsabile e, se necessario, da un numero sufficiente di addetti al servizio di prevenzione e protezione, precisando che tali figure possono essere interne o esterne, ove previsto, e che, pur non dovendo essere necessariamente in regime contrattuale di dipendenza, devono comunque possedere le capacità' e i requisiti professionali di cui all'art. 32 ed essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda, disponendo di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;

ACCERTATO che il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, e che nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa;

APPURATO che nel corso degli anni la figura del Datore di Lavoro, nell'ambito degli Enti Pubblici, ha subito delle consistenti variazioni per quanto attiene la titolarità del ruolo, soprattutto in considerazione della connotazione da darsi all'effettiva vigenza dei "poteri decisionali e di spesa";

VISTO che con propria Deliberazione n. 22 del 29.04.15 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento di amministrazione e di organizzazione degli uffici e dei servizi, che identifica nella figura del Segretario Direttore pro tempore il titolare del ruolo di Datore di Lavoro;

ATTESO che l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell' unità produttiva, e' comunque obbligatoria nelle strutture di ricovero e cura, pubbliche e private, con oltre 50 lavoratori, come prescritto all'art. 31, c.6, lettera g) del D.Lgs. 81/08, e come ribadito anche dalla L.R. 22/02 del Veneto, in tema di Autorizzazione all'esercizio ed Accredimento istituzionale, ivi compresi gli obblighi definiti dalla DGR Veneto n. 1831 del 2008, in tema di sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico;

1. di incaricare la Direzione di predisporre e di aggiornare degli specifici moduli, in grado di precisare:
 - i titolari pro-tempore dei ruoli costituenti il Servizio di Prevenzione e Protezione, come sopra specificato
 - l'organigramma valevole per la gestione della sicurezza e salute e l'organigramma valevole per la gestione dell'emergenza, da affiancare all'organigramma organizzativo-gestionale dell'Ente
 - il funzionigramma dei ruoli afferenti al servizio di prevenzione e protezione dell'Ente;
2. di incaricare la Direzione di provvedere all'emanazione di adeguate comunicazioni scritte ai soggetti titolari dei ruoli afferenti al servizio di prevenzione e protezione dell'Ente, al fine di garantire in modo individuale e collettivo le necessarie informazioni;
3. di dare atto che il provvedimento viene adottato anche in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. 22/02 del Veneto, in riferimento all'ottenimento della autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
4. di dichiarare, previa distinta e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
5. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente delibera nelle forme di legge, omettendo la pubblicazione dei documenti se pur materialmente allegati ma che saranno depositati con l'originale della delibera presso la direzione della Casa di Riposo.

Allegati:

Allegato 1 - Obiettivi strategici per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente.

VISTO che l'art. 33 del D.Lgs. 81/08 precisa che il servizio di prevenzione e protezione dai rischi provvede:

1. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
2. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all' art. 35;
6. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all' art. 36;

VISTO che il Datore di Lavoro ha, fra i suoi obblighi, i seguenti:

- la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- la nomina del medico competente;
- la designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- l'affidamento di compiti ai lavoratori che tengano conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- l'attribuzione ai lavoratori, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, della possibilità di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- la definizione di un modello organizzativo in grado di assicurare la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, anche attraverso le figure dei preposti, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

RICHIAMATO che per "lavoratore" il D.Lgs. 81/08 intende ogni persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un' attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione;

RITENUTO che il Servizio di Prevenzione e Protezione, in rapporto alle caratteristiche e alle dimensioni dell'Ente, debba essere opportunamente composto dai seguenti ruoli:

- datore di lavoro
- responsabile servizio prevenzione e protezione
- medico competente
- preposti
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- addetti al primo soccorso
- addetti alla prevenzione incendi
- coordinatore dell'emergenza

- responsabile della funzione della sicurezza del paziente
- addetti alla sicurezza del paziente
- lavoratori
- progettisti, fabbricanti, installatori;

RITENUTO che sia necessario distinguere l'organigramma organizzativo-gestionale da quello per la sicurezza aziendale e da quello per la gestione delle emergenze;

VISTO che con propria Deliberazione n. 08 del 24.02.15 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'organigramma organizzativo gestionale dell'Ente;

CONSIDERATO che nel ruolo di indirizzo e di controllo, proprio dell'organo politico amministrativo di vertice, rientri anche la definizione degli obiettivi strategici afferenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, da comunicare al Servizio di Prevenzione e Protezione, come sopra connotato;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Con voti unanimi, espressi nei termini di legge,

DELIBERA

6. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
7. di approvare, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/08, la composizione del servizio di prevenzione e protezione dell'Ente come l'insieme dei seguenti ruoli:
 - datore di lavoro
 - responsabile servizio prevenzione e protezione
 - medico competente
 - preposti
 - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 - addetti al primo soccorso
 - addetti alla prevenzione incendi
 - coordinatore dell'emergenza
 - responsabile della funzione della sicurezza del paziente
 - addetti alla sicurezza del paziente
 - lavoratori
 - progettisti, fabbricanti, installatori;
8. di approvare gli obiettivi strategici riferibili alla salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito dell'Ente, come precisati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;